DELIBERAZIONE N. 8

CONSIGLIO N. 1 DI DATA 31/01/2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IP4FVG – EDIH.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi		X
	CORTE DEI CONTI		
1.	Giuseppe Vella	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 21 settembre 2020, n. 76, con cui venivano autorizzate la presentazione della proposta progettuale intitolata EDIH IP4FVG - *European Digital Innovation Hub* IP4FVG e la partecipazione di Area Science Park, quale partner, alla proposta progettuale NEURAL - VENETO HUB FOR AI AND BLOCKCHAIN - a valere sulla procedura di preselezione nazionale per l'istituzione della rete di Poli europei di innovazione digitale (Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 agosto 2020);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 31 gennaio 2022, n. 1, avente a oggetto "Presentazione della proposta progettuale IP4FVG EDIH in risposta al bando DEP – DIGITAL EUROPE PROGRAMME: European Digital Innovation Hubs, DIGITAL-2021-EDIH-01";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 novembre 2022, n. 80 con cui veniva ratificata la determinazione d'urgenza della Presidente del 15 novembre 2022, n. 12, recante "Presentazione della proposta progettuale "IP4FVG – EDIH" a valere sul bando DIGITAL-2022-EDIH-03 EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS";

PRESO ATTO che:

- in data 11 dicembre 2020, all'esito della procedura di preselezione nazionale dinanzi richiamata, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Commissione europea l'elenco dei poli italiani idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea finalizzata alla selezione dei poli destinati a far parte della rete europea di poli di innovazione digitale – *European Digital Innovation* Hubs- EDIHs e ad aggiudicarsi il cofinanziamento europeo e nazionale;
- in data 15 settembre 2022 la Commissione europea indiceva la suddetta procedura di gara pubblicando la call "DIGITAL-2022-EDIH-03 INITIAL – Initial Network of European Digital Innovation Hubs" per la selezione dei poli europei di innovazione digitale nell'ambito del Programma dell'Unione Europea di cui al Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021, che istituisce il Programma Europa Digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;
- il Ministero dello Sviluppo Economico selezionava, ai sensi del sopra citato decreto direttoriale del 17 agosto 2020, il polo di innovazione denominato IP4FVG – EDIH, che aveva partecipato alla gara ristretta gestita dalla Commissione europea presentando in data 16 novembre 2022, per il tramite di Area Science Park, il summenzionato progetto dal titolo "IP4FVG-EDIH" – ID domanda europea n. 101120592, finalizzato a promuovere l'uso delle capacità di AI, HPC e Cybersecurity in tre settori rilevanti per l'economia del Friuli Venezia Giulia: Manifatturiero, Agrobiotecnologie ed Energia e Ambiente, in linea con le priorità della S4 regionale;
- con comunicazione del 07 febbraio 2023 la Commissione europea concedeva al suddetto progetto IP4FVG – EDIH il *Seal of Excellence* ("SoE"), ossia il marchio di qualità attribuito alle

proposte degli EDIH che, pur avendo superato la soglia stabilita nella gara ristretta europea, non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa Digitale dedicato a causa dell'esaurimento delle risorse allocate per lo Stato membro, e ne raccomandava il finanziamento all'Italia, con l'effetto di includere il relativo polo a pieno titolo tra i membri della rete europea dei poli di innovazione;

- con decreto del 10 marzo 2023 recante "Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR" (pubblicato in G.U. n. 98 del 27 aprile 2023) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, stabiliva le risorse, le procedure e i criteri per il cofinanziamento nazionale dei tredici EDIH e dei ventiquattro Seal of Excellence, tra cui il progetto IP4FVG-EDIH;

ATTESO che in base all'art. 6 del succitato decreto ministeriale, per ogni proposta progettuale presentata dagli EDIH che hanno ottenuto il *Seal of excellence* dalla Commissione europea, al termine della fase negoziale con il Ministero, quest'ultimo emana un decreto di concessione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR e stipula con il soggetto attuatore una apposita Convenzione di sovvenzione;

ATTESO, altresì, che al fine di adempiere l'impegno assunto in sede di partecipazione alla procedura di preselezione nazionale, prima della concessione delle agevolazioni, è necessario che:

- Area Science Park e i partner di progetto costituiscano un'associazione temporanea di scopo al fine di regolare il quadro giuridico e organizzativo del partenariato, nonché i rapporti interni tra essi in relazione al progetto stesso;
- i partner di progetto conferiscano ad Area Science Park, quale Soggetto Attuatore, mandato collettivo speciale con rappresentanza per tutti gli obblighi di realizzazione del progetto IP4FVG – EDIH e per tutti i rapporti verso il Ministero, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale e dalla Convenzione di sovvenzione da stipulare, designandola quale mandataria, capofila e referente unica nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

PRESA VISIONE del testo dell'"Atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza", allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, sui cui contenuti è stato raggiunto unanime accordo all'esito di negoziazione tra Area Science Park e i partner;

RITENUTO di adottare il testo del suddetto atto e di dare mandato alla Presidente, prof.ssa Caterina Petrillo, di sottoscriverlo, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di firma;

DATO ATTO che quanto deliberato attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

SU PROPOSTA della Presidente;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di adottare il testo dell'"Atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza" per la realizzazione del progetto IP4FVG – EDIH;
- di dare mandato alla Presidente, prof.ssa Caterina Petrillo, di sottoscriverlo, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di firma.

IL SEGRETARIO	LA PRESIDENTE
Diego Arocchi	Caterina Petrillo
DIEGO AROCCHI Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI	Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA C=IT

ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Con la presente scrittura privata, da conservarsi nella Raccolta degli atti del Notaio autenticante, tra i sottoscritti signori:

1. AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK, con sede legale in 34149 Trieste – Padriciano n. 99, in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Soggetto Capofila" o anche "Soggetto Attuatore" o anche "Mandataria" o anche "Area Science Park");
2. APE FVG AGENZIA PER L ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede legale in 33013 Gemona del Friuli (UD) – Via Santa Lucia n. 19, in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "APE FVG");
3. DITEDI DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C. A R.L., con sede legale in 33010 Feletto Umberto Tavagnacco (UD) – Via L'Aquila n. 1, in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguita definito "Partner" o anche "Mandante" o anche "DITEDI");
4. FRIULI INNOVAZIONE S.C. A R.L., con sede legale in 33100 Udine – Via Jacopo Linussio n. 51 – in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "FI");
5. INSIEL S.P.A., con sede legale in 34133 Trieste – Via San Francesco d'Assisi n. 43, in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "INSIEL");
6. LEAN EXPERIENCE FACTORY S.C.A.R.L., con sede legale in 33170 Pordenone – Piazzetta del Portello n. 2, in persona di [●] autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "LEF");
7. POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI S.C.P.A., con sede legale in 33170 Pordenone – Via Roveredo n. 20, in persona di [●] autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "Polo Tecnologico Alto Adriatico");
8. SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI – SISSA, con sede legale in 34136 Trieste – Via Bonomea n. 265, in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "SISSA");
9. SMACT S.C.P.A., con sede legale in 30121 Venezia - Fondamenta S. Giobbe Cannaregio n. 873, in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "SMACT");
10. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, con sede legale in 34127 Trieste – Piazzale Europa n. 1, in persona di [●], autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "UNITS");
11. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, con sede legale in 33100 Udine – Via Palladio n. 8, in persona di Pietro Corvaja, Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche Informatiche e Fisiche, autorizzato alla stipula del presente Atto in forza di [●] (di seguito definita "Partner" o anche "Mandante" o anche "UNIUD");

(tutti di seguito definiti anche singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti");

PREMESSO CHE

a) in data 13.08.2020 il Ministero dello sviluppo economico (MISE) emanava la direttiva disciplinante le modalità di intervento a sostegno dei poli di innovazione digitale, avente il fine di supportare iniziative approvate nell'ambito del Programma Europa Digitale volto a sostenere la trasformazione digitale delle

società e delle economie europee attraverso la realizzazione di una rete europea di poli di innovazione digitale (*European Digital Innovation Hubs* – EDIHs) e ad assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare riferimento alle PMI, e della pubblica amministrazione attraverso l'adozione di tecnologie digitali avanzate, quali intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, cybersecurity;

b) in data 17.08.2020 i Direttori generali per gli incentivi alle imprese e per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del MISE emanavano il decreto con cui, in attuazione della suddetta direttiva veniva disposto l'avvio di una procedura di preselezione nazionale dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio italiano ritenuti idonei a partecipare a una successiva gara ristretta europea, gestita dalla Commissione europea, sulla base delle competenze, delle capacità manageriali, giuridico-amministrative e finanziarie possedute, nonché della coerenza della proposta progettuale presentata con le strategie europee, nazionali e regionali con particolare riferimento alla transizione digitale;

c) in data 11.12.2020 all'esito della suddetta procedura di preselezione nazionale, il MISE trasmetteva pertanto alla Commissione europea l'elenco dei poli italiani idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea finalizzata alla selezione dei poli destinati a far parte della rete europea di poli di innovazione digitale – *European Digital Innovation Hubs- EDIHs* e ad aggiudicarsi il cofinanziamento europeo e nazionale;

d) in data 15.09.2022 la Commissione europea indiceva la suddetta procedura di gara pubblicando la *call* "DIGITAL-2022-EDIH-03 INITIAL – *Initial Network of European Digital Innovation Hubs*" per la selezione dei poli europei di innovazione digitale nell'ambito del Programma dell'Unione Europea di cui al Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021, che istituisce il Programma Europa Digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240;

e) essendo stato preselezionato dal MISE ai sensi del sopra citato decreto direttoriale del 17.08.2020, il polo di innovazione costituito dalle Parti e denominato IP4FVG - EDIH partecipava alla gara ristretta gestita dalla Commissione europea, presentando in data 16.11.2022, per il tramite della Mandataria, il progetto dal titolo "IP4FVG-EDIH" – ID domanda europea n. 101120592 (di seguito definito "Progetto"), finalizzato a promuovere l'uso delle capacità di AI, HPC e *Cybersecurity* in tre settori rilevanti per l'economia del Friuli Venezia Giulia: Manifatturiero, Agrobiotecnologie ed Energia e Ambiente, in linea con le priorità della S4 regionale;

f) con comunicazione del 07.02.2023, la Commissione europea concedeva al Progetto IP4FVG – EDIH il *Seal of Excellence* ("SoE"), ossia il marchio di qualità attribuito alle proposte degli EDIH che, pur avendo superato la soglia stabilita nella gara ristretta europea, non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa Digitale dedicato a causa dell'esaurimento delle risorse allocate per lo Stato membro, e ne raccomandava il finanziamento all'Italia, con l'effetto di includere il polo costituito dalle Parti a pieno titolo tra i membri della rete europea dei poli di innovazione;

g) con decreto del 10.3.2023 recante "Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR" (pubblicato in G.U. n. 98 del 27 aprile 2023, di seguito definito "Decreto Ministeriale") il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito definito "Ministero", "MIMIT" o "Ente Finanziatore"), stabiliva le risorse, le procedure e i criteri per il cofinanziamento nazionale dei tredici EDIH e dei ventiquattro *Seal of Excellence*, tra cui il Progetto, nel rispetto della normativa italiana, del Regolamento (UE) 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del sul funzionamento dell'Unione europea – c.d. GBER) e del Regolamento (UE)

n. 2023/2831/UE (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – relativo agli aiuti "de minimis");

h) a norma dell'art. 2, co. 3, del Decreto Ministeriale "i beneficiari degli aiuti di Stato sono le imprese a cui verranno erogati servizi a costi agevolati o contributi diretti alla spesa per la realizzazione di progetti di innovazione" e "i servizi per i quali è prevista l'agevolazione sono: la valutazione del livello di maturità digitale, la prova prima dell'investimento, la formazione sull'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative, le consulenze e l'assistenza su protezione della proprietà intellettuale, sull'accesso ai finanziamenti e su innovazione di processo o di prodotto";
i) in base all'art. 6 del Decreto Ministeriale per ogni proposta progettuale presentata dagli EDIH che hanno ottenuto il *Seal of excellence* dalla Commissione europea, al termine della fase negoziale con Il Ministero, quest'ultimo emana un decreto di concessione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR e stipula con il soggetto attuatore una Convenzione di sovvenzione che individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore stesso, le modalità di realizzazione dell'attività programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, l'obbligo di richiesta del CUP, *milestone* e *target* attesi per ogni anno, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilità delle variazioni soggettive e oggettive dell'atto, nonché ogni ulteriore elemento concordato con le parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS);
j) secondo l'art. 5, co. 1 e 2 del Decreto Ministeriale, gli EDIH erogano servizi di test e sperimentazione (*testing before investing*), formazione e sviluppo delle competenze, sostegno all'accesso ai finanziamenti, *networking* e accesso agli ecosistemi dell'innovazione, i cui destinatari finali sono le imprese, in particolare PMI, nonché le amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento;
k) in forza dell'art. 5, co. 14 del Decreto Ministeriale, il Progetto decorrerà dalla data indicata nella Convenzione di sovvenzione, dovrà essere realizzato secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato alla Convenzione stessa (di seguito definito "Cronoprogramma") e soggetto a negoziazione con il Ministero, che, una volta approvato, verrà comunicato ai Partner dal Soggetto Attuatore e, in ogni caso, dovrà concludersi entro la data del 31 ottobre 2025;
l) alla luce di quanto sopra e al fine di adempiere l'impegno assunto in sede di partecipazione alla procedura di preselezione nazionale di costituirsi nella forma di raggruppamento temporaneo, prima della concessione delle agevolazioni, con il presente atto le Parti intendono costituire un'associazione temporanea di scopo al fine di regolare il quadro giuridico e organizzativo, nonché i loro rapporti interni in relazione al Progetto;
m) con il presente atto i Partner intendono, altresì, conferire ad Area Science Park, quale Soggetto Attuatore, mandato collettivo speciale con rappresentanza per tutti gli obblighi di realizzazione del progetto IP4FVG – EDIH e per tutti i rapporti verso il Ministero, conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale e dalla Convenzione di sovvenzione da stipulare, designandolo quale mandataria, capofila e referente unica nei confronti del MIMIT.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse, allegati e definizioni

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, al pari del documento allegato sub 1 recante la tipologia, le modalità di rimborso e l'importo massimo delle spese non ammissibili a finanziamento e suddivise tra i Partner.
2. Le definizioni contenute nell'articolo 1 del Decreto Ministeriale devono intendersi qui integralmente richiamate.

Articolo 2

Costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo

1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito definita "ATS") per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al Progetto in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale e nella Convenzione di sovvenzione da stipulare.
2. Le Parti riconoscono che l'ATS non costituisce soggetto giuridico a sé stante; le stesse conservano pertanto la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Ne discende che gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del presente atto disciplinano la forma organizzativa esclusivamente interna dell'ATS, escludendosi l'esistenza di rapporto organico nell'ambito di quest'ultima. Di conseguenza la partecipazione all'ATS non costituisce in alcun modo assunzione di partecipazione ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) per i soggetti destinatari di tale normativa.

Articolo 3

Conferimento di mandato collettivo speciale

1. Con la sottoscrizione del presente atto i Mandanti conferiscono ad Area Science Park, che con la firma del medesimo accetta, mandato collettivo speciale gratuito irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza nei confronti del Ministero, al fine di stipulare, previa condivisione del testo con i Mandanti, la, e dare esecuzione alla, Convenzione di sovvenzione, nonché di sottoscrivere tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del Progetto, in nome e per conto proprio e dei Mandanti.
2. In forza del mandato di cui al presente atto, alla Mandataria è attribuito ogni più ampio potere, con promessa sin d'ora di rato e valido, ai fini dell'esecuzione al Progetto in conformità alla Convenzione di sovvenzione e al Decreto Ministeriale, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
 a) coordinare i rapporti e assumere il ruolo di referente unico nei confronti del Ministero, rappresentando i Partner davanti all'Ente Finanziatore in tutti gli atti, adempimenti, pratiche e operazioni relativi al Progetto;
 b) rappresentare le Parti, anche in sede processuale, nei confronti del Ministero, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 c) coordinare e gestire le attività connesse al Progetto;
 d) ricevere le *tranche* di agevolazioni concesse, da trasferire *pro-quota* alle Parti in conformità al Budget;
 e) presentare al Ministero ogni tipo di richiesta relativa alla gestione e rendicontazione del Progetto, con espressa facoltà di transigere, di conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti giudiziali e/o arbitrali, previo atto e nulla osta delle Parti;
 f) verificare e trasmettere al Ministero, con cadenza periodica, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte dalle Parti;
 g) alimentare le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato nonché il sistema informatico (ReGiS) di cui all'art. 1, co. 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 h) adempiere gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero;
 i) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;

j) proporre al Ministero o concordare con quest'ultimo ogni opportuna variazione del Cronoprogramma delle attività del Progetto;
k) coordinare da un punto di vista scientifico, finanziario e amministrativo il Progetto;
l) supervisionare e coordinare la rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del Progetto conformemente alle norme stabilite dal Ministero;
m) inviare al Ministero le richieste di erogazione, secondo quanto stabilito all'art. 7 del Decreto;
n) fare, comunque, quant'altro occorrente e necessario per adempiere quanto previsto nel presente atto, nella Convenzione di sovvenzione e nel Decreto Ministeriale, senza che mai le si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Articolo 4

Impegni delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna a adempiere alle attività di propria competenza al fine della migliore realizzazione del Progetto, assumendo le responsabilità ivi previste, nel rispetto di quanto prescritto nel Cronoprogramma, nella Convenzione di sovvenzione, nelle relative regole di rendicontazione e nel Decreto Ministeriale, nonché dell'ulteriore normativa applicabile.
2. Ciascuna Parte svolge le attività di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. In relazione alle attività di propria competenza e responsabilità ciascuna Parte si fa carico di tutte le spese, degli oneri, dei rischi e delle responsabilità di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale conseguenti all'esecuzione delle suddette attività.
3. Ciascuna Parte, relativamente alle attività di propria competenza, è tenuta all'esecuzione degli adempimenti previsti dall'Ente Finanziatore in ordine alla realizzazione del Progetto secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma.
4. Ciascuna Parte, in relazione alle attività di Progetto a essa affidate, si impegna a dare seguito a tutti gli eventuali adeguamenti e/o modifiche richieste o autorizzate dall'Ente Finanziatore nei tempi e con le modalità dallo stesso indicate.
5. Le Parti accettano il finanziamento concesso e si obbligano a utilizzarlo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale e nel Manuale di Rendicontazione, esclusivamente per la realizzazione del Progetto.
6. Qualora una Parte dovesse servirsi, nello svolgimento delle attività a essa assegnate, delle prestazioni di soggetti terzi, tale Parte rimarrà responsabile verso le altre Parti in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto.

Articolo 5

Compiti del Soggetto Attuatore

1. In qualità di Soggetto Attuatore Area Science Park assume il compito di svolgere tutte le attività e di compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento e alla gestione della concessione del finanziamento con l'Ente Finanziatore, compresa la stipulazione della Convenzione di sovvenzione, nonché la responsabilità del coordinamento generale del Progetto e dei rapporti con l'Ente Finanziatore. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Area Science Park:
 - assume l'incarico di referente unico e responsabile del Progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Ministero, anche in nome e per conto degli altri Partner ed è il referente e responsabile per la rendicontazione delle spese sostenute da tutte le Parti;
 - monitora l'attività delle Parti, coordina e verifica l'attività di rendicontazione delle attività svolte da ciascuna Parte, verifica e trasmette all'Ente Finanziatore il monitoraggio e la rendicontazione delle attività di tutte le Parti, nel rispetto della procedura, delle modalità e delle indicazioni contenute nel

Decreto Ministeriale, nonché impartite dall'Ente Finanziatore (a fronte di tale servizio è richiesto ai Partner di contribuire *pro quota* alla copertura della relativa spesa non finanziata);

- alimenta le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato ed è responsabile del rispetto della normativa nazionale ed europea in materia;
- informa i Partner delle comunicazioni, informazioni, richieste ovvero di qualsiasi altro contatto intervenuto con l'Ente Finanziatore con riferimento al Progetto;
- assume l'incarico di ricevere le *tranche* di agevolazioni concesse, che è tenuta a trasferire *pro-quota* alle Parti sulla base dei servizi effettivamente erogati e nei limiti delle somme spettanti a ciascuna Parte come indicato nel Progetto. In particolare, il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere le somme di volta in volta dovute alle Parti entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta erogazione dei pagamenti da parte dell'Ente Finanziatore;
- svolge, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. d), del Decreto Ministeriale, le attività riconducibili alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del predetto Piano, Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria";
- comunica al MIMIT ogni variazione, criticità o ritardo che incida sulla realizzazione delle attività.

2. Il Soggetto Attuatore assume l'impegno di adempiere quanto previsto agli artt. 4, 6 e 7 del Decreto Ministeriale, da intendersi qui integralmente richiamati.
3. Il Soggetto Attuatore assume nei confronti dell'Ente Finanziatore la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

Articolo 6

Obblighi dei Partner

1. Ciascun Partner si impegna a:
 a) realizzare le attività di Progetto a proprio carico in modo coerente con quanto previsto dal Progetto stesso, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Convenzione di sovvenzione;
 b) dare piena attuazione alle attività di Progetto e non incorrere in ritardi attuativi, segnalando eventuali scostamenti, nonché concludere le stesse nella forma, nei modi e nei tempi indicati nel Cronoprogramma, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali ivi inclusi;
 c) comunicare alla Mandataria ogni variazione, criticità o ritardo che incida sulla realizzazione delle attività;
 d) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, ove applicabile;
 e) osservare e attuare le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale, nella Convenzione di sovvenzione, nel presente atto, nel Manuale di Rendicontazione e in, generale, nell'ulteriore normativa applicabile e prendere visione delle circolari emanate dal MEF-RGS e del Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione del PNRR del Ministero (Si.Ge.Co.), accettando i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste;
 f) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 g) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, a pena di sospensione o revoca del

finanziamento in caso di accertata violazione, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea, come declinato nei diversi atti di attivazione della misura adottati dal Ministero o dal MEF;

h) assicurare, nella realizzazione del cronoprogramma di attività, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali il principio del contributo all'obiettivo digitale (c.d. *tagging*) e, ove applicabile, il principio di parità di genere in relazione agli artt. 2 e 3, par. 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove applicabili;
i) assicurare, per l'erogazione dei servizi alle imprese, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e, in particolare, dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, garantendo la massima partecipazione anche delle imprese che non facciano parte del partenariato del *Seal of Excellence*;
j) adottare procedure amministrativo-contabili interne, assicurando la conformità ai regolamenti eurounitari e a quanto indicato dal Ministero;
k) garantire l'utilizzo di un sistema di contabilità separata e apposita codificazione contabile o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
l) adottare misure di prevenzione e rettifica delle irregolarità, ivi comprese le frodi, i casi di corruzione, di conflitti di interesse, del doppio finanziamento pubblico, nonché misure atte a implementare la verifica dei dati prevista dalla normativa antiriciclaggio, ivi compresa la verifica del titolare effettivo, ex art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché attivazione delle necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
m) riportare l'indicazione del CUP di riferimento richiesto dal Ministero su tutti gli atti amministrativo/contabili;
n) fornire alla Mandataria tutti gli elementi necessari per registrare gli aiuti concessi nel Registro Nazionale Aiuti;
o) fornire alla Mandataria tutti gli elementi necessari per alimentare il Sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 2, lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero in coerenza con le disposizioni delle circolari del MEF-RGS, n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022;
p) fornire alla Mandataria tutti gli elementi necessari, per quanto di competenza di ciascun Partner, per caricare sul sistema "ReGiS" il cronoprogramma procedurale come previsto dal progetto e concordato con la Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole imprese e con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MIMIT;
q) fornire alla Mandataria tutti gli elementi necessari per aggiornare i dati sul sistema ReGis entro il giorno 10 di ogni mese, al fine di una puntuale implementazione del sistema informativo;
r) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i target della misura per l'inserimento nel Sistema ReGiS nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero, in coerenza con le disposizioni delle circolari MEF-RGS;
s) richiedere e inoltrare alla Mandataria tutte le dichiarazioni delle imprese destinatarie dei servizi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro Imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, co. 3, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- rispettare i requisiti e le soglie previste dal Regolamento GBER e dal Regolamento "de minimis";
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea; sono escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle ; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
- rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
- non essere in situazione anche potenziale di conflitto di interesse;
- indicare nome, cognome e data di nascita del titolare effettivo (o dei titolari effettivi se più di uno) del destinatario finale dei fondi ex art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;

t) trasmettere alla Mandataria tutte le informazioni e i dati necessari per alimentare le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

u) trasmettere alla Mandataria tutte le informazioni e i dati necessari per rendicontare, mediante l'utilizzo del sistema ReGiS, le spese sostenute ovvero i costi maturati, nonché il contributo agli indicatori target;

v) fornire alla Mandataria tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche correlate alle spese rendicontate e rispettare le procedure e gli strumenti definiti nel Manuale di rendicontazione che sarà pubblicato dal Ministero;

w) fornire alla Mandataria alle scadenze e, secondo le modalità indicate dalla Mandataria stesso, la documentazione complessiva attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento dei target, intermedi e finali, previsti dal Progetto;

x) garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 8, co. 5, del Decreto Legge n. 77/2021 al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target associati all'Investimento 2.3 della M4C2 e fornire, su richiesta della Mandataria, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione del Progetto;

y) garantire la corretta conservazione documentale di tutti gli atti e documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di *output* associati al Progetto in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, co. 4, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge del 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo

del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, par. 1, del regolamento finanziario;

z) supportare la Mandataria nel facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Unità di Audit del PNRR, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i Soggetti Attuatori della misura;

aa) garantire una tempestiva diretta informazione in merito all'avvio e all'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività finanziate con la convenzione di sovvenzione sottoscritta tra la Mandataria ed il Ministero e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

bb) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, co. 4, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge n. 108/2021 e come disciplinato puntualmente da linee guida o circolari da emanarsi a cura del Ministero;

cc) con riferimento alle spese sostenute dalla data del 10 marzo 2023 di sottoscrizione del Decreto Ministeriale e fino a quella di sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione, fornire alla Mandataria tutte le informazioni e i dati necessari per effettuare il monitoraggio (monitoraggio di progetto), la registrazione dei dati di avanzamento finanziario (monitoraggio di spesa) e la rendicontazione (rendicontazione di spesa) rispettivamente entro 30 giorni, 3 mesi e 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa;

dd) fornire alla Mandataria tutte le informazioni e i dati necessari per espletare il controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione, nonché i controlli di propria competenza indicati nella circolare del MEF-RGS, n. 30 dell'11 agosto 2022, e precisati dalle Linee Guida specifiche per materia, in coerenza con il Si.Ge.Co. del Ministero;

ee) fornire alla Mandataria tutte le informazioni e i dati necessari per inoltrare al Ministero, tramite il Sistema ReGiS, le domande di rimborso successive all'anticipazione, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e la documentazione a dimostrazione del contributo al perseguimento di *target* associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le disposizioni e le tempistiche contenute nella Convenzione e nella manualistica, utilizzando i format allegati al Manuale di rendicontazione che sarà pubblicato dal Ministero;

ff) fornire alla Mandataria tutte le informazioni ed i dati necessari per garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Progetto, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del Partner, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

gg) fornire alla Mandataria tutte le informazioni e i dati necessari per contribuire al raggiungimento dei *target*, secondo gli indicatori previsti dal Cronoprogramma di attività, associati alla Misura e a fornire le informazioni e la documentazione necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul

conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, in conformità con le circolari che saranno appositamente emanate a tal fine;

hh) fornire alla Mandataria tutte le informazioni e i dati necessari per comprovare alla scadenza e, secondo le modalità indicate nella Convenzione di sovvenzione, la realizzazione delle attività attraverso una relazione tecnica finale unica per il Ministero;

ii) fornire alla Mandataria tutte le informazioni ed i dati necessari per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, e come stabilito dal Si.Ge.Co. del Ministero, indicando nella documentazione che l'attività è finanziata nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa "Next Generation EU" (ad esempio utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione inerente le attività l'emblema dell'Unione europea e fornire adeguata diffusione e promozione dell'attività, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

jj) collaborare con le altre Parti, coordinando le rispettive attività e prestazioni per la migliore esecuzione delle attività del Progetto;

kk) realizzare tutte le condizioni necessarie al buon esito delle attività di Progetto, talché ne sia assicurata la puntuale e completa esecuzione, nonché rimuovere ogni ostacolo all'effettiva concessione dell'eventuale finanziamento;

ll) fare quanto necessario, nei limiti di quanto di propria competenza, affinché il Soggetto Attuatore sia in grado di adempiere diligentemente i compiti di cui all'art. 5 del presente atto;

mm) mantenere, per tutta la durata del Progetto, i requisiti di ammissibilità formale così come previsti dalla normativa ministeriale;

nn) attivarsi prontamente a sanare entro i termini perentori indicati tutte le irregolarità eventualmente accertate dal Ministero a seguito di verifiche e controlli sull'avvio e sull'esecuzione delle attività di Progetto;

oo) versare al Soggetto Attuatore o a singoli Partner incaricati dall'Assemblea di progetto la differenza tra le spese sostenute da questi in nome e per conto dei Partner e quelle rimborsate dall'Ente Finanziatore, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 12 comma 2.

2. Ogni qualvolta il Soggetto Attuatore debba presentare della documentazione al Ministero entro un termine perentorio, i Partner si obbligano a fornire al Soggetto Attuatore in anticipo, e in ogni caso nei termini perentori dallo stesso di volta in volta comunicati, tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessari allo scopo di redigere la documentazione da presentare al Ministero.
3. Ferma restando la responsabilità esclusiva di Area Science Park, in qualità di soggetto attuatore, rispetto allo svolgimento delle attività a proprio carico, ciascun Partner si obbliga sin d'ora a tenere manlevata e indenne la Mandataria da qualunque danno, pretesa, sanzione, perdita, pregiudizio derivante, conseguente o comunque connesso all'inadempimento da parte del Partner stesso degli obblighi gravanti a suo carico in forza del presente atto.
4. In caso di violazione di quanto disposto dall'art. 4 del presente atto e dal presente articolo e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto), il Soggetto Capofila invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'invio della richiesta scritta, il Soggetto Attuatore sottoporrà la questione all'Assemblea Generale dei partecipanti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
5. La Parte inadempiente di cui al comma 4 del presente articolo dovrà farsi carico di tutti i costi oneri e danni derivanti dal suo inadempimento e, nel caso in cui il suo comportamento abbia determinato la

revoca delle agevolazioni, le altre Parti avranno diritto al risarcimento dei danni sofferti, nei limiti massimi della quota di partecipazione.

Articolo 7

Organizzazione interna dell'ATS

1. La struttura organizzativa interna dell'ATS si articola come segue:
 a) l'Assemblea di Progetto;
 b) l'*Executive Board*;
 c) il Coordinatore del Progetto;
 d) il *Technical Advisory Committee*.
2. I componenti degli organi durano in carica sino a revoca, impedimenti gravi o dimissioni, al verificarsi dei quali saranno sostituiti nel rispetto delle modalità con cui sono stati nominati.
3. I componenti dell'Assemblea di Progetto, dell'Executive Board, del *Technical Advisory Committee*, nonché il Coordinatore del Progetto rivestono le rispettive cariche a titolo gratuito.

Articolo 8

Assemblea di Progetto

1. L'Assemblea di Progetto è l'organo che garantisce l'interazione e la condivisione di informazioni tra tutti i componenti dell'ATS, è composta da un rappresentante per ogni Partner dell'ATS, da un rappresentante della Regione FVG e dal Coordinatore del Progetto di cui all'art. 11 ed è presieduta dal rappresentante del Soggetto Attuatore.
2. L'Assemblea di Progetto si riunisce, almeno due volte all'anno, su convocazione del Coordinatore del Progetto, con avviso da inviare mediante posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
3. Il Coordinatore del Progetto ha l'obbligo di convocare l'Assemblea di Progetto qualora richiesto da almeno due Mandanti. L'Assemblea di Progetto potrà essere convocata anche da un Mandante in caso di inerzia del Coordinatore del Progetto.
4. Ferme restando le prerogative del Soggetto Attuatore, l'Assemblea di Progetto:
 a) nomina quattro componenti dell'*Executive Board*, scegliendoli tra i referenti dei Partner *leader* dei *work package* di progetto, ossia Area Science Park, Polo Tecnologico Alto Adriatico, Friuli Innovazione e Lean Experience Factory;
 b) approva le procedure, gli indirizzi strategici e le *policy*, in conformità ai principi normativi vigenti e applicabili ai Partner in materia di gestione delle attività e dei diritti di proprietà intellettuale;
 c) incarica il Soggetto Attuatore o singoli Partner di svolgere attività e di sostenere spese in nome e per conto di tutte le altre Parti, ne approva la relativa redistribuzione nelle forme previste all'art. 12, comma 2, e definisce le modalità di utilizzo dei beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
 d) provvede alla sospensione dei Partner, ovvero richiede la cessazione della partecipazione di uno o più Partner all'ATS;
 e) delibera in merito alle azioni da intraprendere in caso di inadempimento di un Partner ai propri obblighi o di eventi di forza maggiore che abbiano un impatto sul Progetto;
 f) delibera in merito alla proposta di adesione di nuovi Partner alla Convenzione di Sovvenzione e alla presente ATS;
5. È in facoltà dell'Assemblea di Progetto costituire il Technical Advisory Committee di cui all'art. 11 nelle modalità ivi previste, laddove ritenuto opportuno avvalersi di un organismo tecnico indipendente avente funzione consultiva.

6. L'Assemblea di Progetto è regolarmente costituita con la presenza dei componenti che rappresentano almeno la metà della partecipazione delle Parti al progetto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole e palese a maggioranza dei diritti di voto rappresentati. La Regione FVG esercita diritti di voto pari al 10%; i restanti diritti di voto vengono esercitati da ciascun Partner proporzionalmente alla propria partecipazione al progetto. Laddove le decisioni dell'Assemblea siano in contrasto con gli obblighi del Soggetto Attuatore verso l'Ente Finanziatore la Mandataria mantiene il diritto di veto.
7. È ammessa la partecipazione all'Assemblea di Progetto mediante delega che non può essere conferita in misura superiore a una delega per ciascun Partner.
8. Le riunioni dell'Assemblea di Progetto si tengono presso la sede di volta in volta individuata o in modalità da remoto. La partecipazione all'Assemblea può essere prevista anche con modalità mista (in presenza e da remoto).

Articolo 9

Executive Board

1. L'*Executive Board* (EB) è l'organo decisionale tecnico e operativo del Progetto ed è composto dal Coordinatore del Progetto di cui all'art. 10, che lo presiede, e dai quattro referenti dei Partner *leader* dei *work package* indicati dall'Assemblea di Progetto.
2. L'Executive Board si riunisce almeno una volta al mese, in prossimità delle scadenze di monitoraggio mensile delle attività, su convocazione del Coordinatore di progetto.
3. L'*Executive Board*, responsabile del monitoraggio del raggiungimento dei risultati e dell'impatto del Progetto secondo il piano d'azione, svolge le seguenti attività:
 - rileva potenziali problemi e scostamenti dal piano di lavoro e identifica, propone e attua le relative azioni correttive;
 - delibera, laddove necessario nell'interesse del Progetto, in merito a modifiche rilevanti nei *work package*, dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea;
 - delibera specifici (ri)orientamenti tecnici del Progetto qualora necessario, dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea;
 - garantisce l'applicazione delle pratiche standard di garanzia della qualità e l'esecuzione della gestione del rischio;
 - gestisce e controlla i dati richiesti e generati dal Progetto;
 - garantisce un'adeguata diffusione e lo sfruttamento dei risultati del Progetto;
 - verifica la corretta esecuzione delle attività del Progetto, assicurando l'allineamento tra i diversi *work package*;
 - svolge ogni altra attività nell'ambito dei compiti assegnati per il raggiungimento dei risultati del progetto.
4. L'*Executive Board* è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole e palese della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del rappresentante del Soggetto Attuatore.
5. Le riunioni dell'Executive Board si tengono presso la sede di volta in volta individuata o in modalità da remoto. La partecipazione alle riunioni dell'Executive Board può essere prevista anche con modalità mista (in presenza e da remoto).

Articolo 10

Coordinatore del Progetto

1. Il Coordinatore del Progetto è nominato dal Soggetto Attuatore, presiede l'Executive Board e partecipa alle attività del Technical Advisory Committee, ove costituito.
2. Il Coordinatore del Progetto svolge le seguenti funzioni di coordinamento:

- della gestione finanziaria dell'ATS e del Progetto;
- del controllo di qualità e del risk management del Progetto;
- dell'implementazione della strategia e del piano di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dall'Executive Board;
- della comunicazione relativa al Progetto.

3. Nello svolgimento dell'incarico il Coordinatore del Progetto riveste il ruolo di *project coordinator*, è supportato da un *team* di coordinamento e può avvalersi delle risorse e del personale messo a disposizione dal Soggetto Attuatore e dai Partner.

Articolo 11

Technical Advisory Committee

1. Il *Technical Advisory Committee* (TAC) è l'organo di supporto tecnico al progetto, con funzione consultiva, composto da esperti sui temi della trasformazione digitale a livello di *policy*, industriale e scientifico eventualmente costituito dall'Assemblea di Progetto con propria deliberazione.
2. Il *Technical Advisory Committee* è composto da due esperti in rappresentanza dell'ecosistema imprenditoriale regionale, designati dalle Associazioni di categoria regionali Partner associati del Progetto, due esperti sui temi delle tecnologie digitali, designati dai Partner universitari del Progetto e un esperto nelle *policy* di supporto all'innovazione e alla digitalizzazione, designato dalla Regione FVG. Il profilo tecnico-professionale dei componenti così designati è vagliato dall'Assemblea di Progetto che, in caso di positiva valutazione, procede alla conseguente nomina dei medesimi.
3. Il *Technical Advisory Committee*, ove costituito, si riunisce almeno due volte all'anno, su richiesta del Coordinatore del Progetto o di almeno due componenti dello Technical Advisory Committee stesso, con avviso da inviare mediante posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno.
4. Alle riunioni dello *Technical Advisory Committee* possono essere invitati anche componenti dell'*Executive Board.*
5. Le riunioni possono tenersi nella sede di volta in volta individuata o in modalità da remoto. La partecipazione al *Technical Advisory Committee* può essere prevista anche con modalità mista (in presenza e da remoto).

Articolo 12

Controllo e ripartizione delle spese

1. Il Soggetto Attuatore e i Partner sono tenuti al rispetto delle procedure definite dall'Ente Finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, nonché al rispetto delle regole di rendicontazione determinate dalla normativa applicabile, nonché di volta in volta indicate dall'Ente Finanziatore.
2. Ciascuna Parte, compreso il Soggetto Attuatore, è responsabile delle spese e delle obbligazioni dalla medesima assunte e, ove non ammissibili e/o non finanziate, provvede interamente alla loro copertura, tenendo completamente indenni le altre Parti. Qualora si tratti di spese finanziate solo in parte (costi afferenti alla cd "Linea A") sostenute dal Soggetto Attuatore o da singoli Partner incaricati dall'Assemblea di progetto ed in nome e per conto di tutte le altre Parti, ciascuna Parte deve versare al Soggetto Attuatore o al Partner incaricato, la differenza tra la spesa sostenuta e quella rimborsata dall'Ente Finanziatore in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte al Progetto. La tipologia, le modalità di rimborso e l'importo massimo di tali spese sono indicate nel documento allegato sub 1 al presente atto.

Articolo 13

Variazioni del finanziamento

1. Le Parti concordano le seguenti modalità di gestione dei casi di riduzione della quota di finanziamento erogata dal Ministero:
 a) in caso di revoca del finanziamento ciascuna delle Parti deve sopportare le spese sostenute fino alla comunicazione di revoca;
 b) in caso di riduzione del finanziamento rispetto al valore nominale del contributo come da comunicazione di ammissione al finanziamento ciascuna Parte deve ridurre in quota percentuale uguale per tutte le Parti l'entità del finanziamento spettante e deve accollarsi le spese sostenute in misura eccedente rispetto al finanziato effettivo.
2. Qualora la riduzione o la revoca della quota di finanziamento erogata dal Ministero sia imputabile all'inadempimento di una delle Parti degli obblighi di cui al presente atto oppure delle prescrizioni contenute nella Convenzione di sovvenzione o in ogni altro atto sottoscritto con l'Ente Finanziatore o prescritte dalla normativa applicabile, le conseguenze pregiudizievoli gravano sul soggetto inadempiente, con la conseguenza che:
 - in caso di riduzione della quota di finanziamento erogata dal Ministero (i) la stessa deve essere applicata alla quota di finanziamento riservata alla Parte inadempiente (ii) nel caso in cui la riduzione stessa ecceda tale quota e vada a intaccare anche le quote spettanti alle altre Parti, la parte inadempiente è tenuta a indennizzare le altre Parti del minor finanziamento ricevuto;
 - in caso di revoca totale della quota di finanziamento erogata dal Ministero, la Parte interessata si obbliga a restituire al Ministero, per il tramite del Soggetto Attuatore, la quota di contributo percepita fino alla data di revoca comprensiva di eventuali interessi al tasso di legge, manlevando la Mandataria da eventuali ulteriori responsabilità, danni o esborsi.

Articolo 14

Recesso

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente atto mediante invio della comunicazione di recesso al Soggetto Attuatore, a condizione che tale recesso non comporti il venir meno dei presupposti per la realizzazione del Progetto.
2. La comunicazione di recesso deve essere trasmessa - unitamente alla rendicontazione dettagliata delle attività svolte sino a tale momento - al Soggetto Attuatore, il quale provvederà a trasmetterla al Ministero. L'efficacia del recesso è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero.
3. La Parte recedente deve farsi carico e pertanto tenere indenne le altre Parti degli eventuali maggiori oneri, costi e spese sostenuti da queste ultime.
4. Qualora il recesso di una Parte renda eccessivamente gravosa od onerosa l'esecuzione del Progetto o il raggiungimento dei *target* disposti dalla normativa applicabile, l'efficacia del recesso di tale Parte è subordinata all'individuazione, ad opera della Parte recedente stessa, di un nuovo partner, che dovrà essere previamente e unanimemente accettato dalle altre Parti - tramite delibera dell'Assemblea di Progetto - e dal Ministero.
5. In caso di recesso, la Parte recedente non potrà più beneficiare del finanziamento dal momento dell'invio della comunicazione di recesso.

Articolo 15

Risoluzione

1. Il presente Atto si risolve automaticamente, senza necessità di ulteriori formalità:
 - alla data dell'eventuale annullamento, in via definitiva e inoppugnabile, della procedura di aggiudicazione del Progetto;

- col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato del Progetto, quali a titolo esemplificativo i casi di risoluzione e/o recesso a favore del Ministero come regolati dalla Convenzione di sovvenzione;
- alla data di estinzione di tutte le obbligazioni pendenti tra le Parti e/o verso il Ministero in forza del Progetto;
- alla data di saldo delle competenze maturate dai Partner nel caso si verifichi una delle cause di estinzione dell'ATS previste dall'ordinamento giuridico.

Articolo 16

Durata

1. Gli effetti del presente atto decorrono dalla data della sua sottoscrizione e cessano alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.
2. Il presente atto rimane comunque valido e continua a produrre effetti sin tanto che sussistono pendenze tra il Soggetto Attuatore e il Ministero inerenti o connesse al presente Atto.

Articolo 17

Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere la necessaria riservatezza su tutti i documenti e le informazioni confidenziali di natura tecnica e commerciale, espressamente indicati come aventi carattere confidenziale, in relazione al Progetto di cui venga a conoscenza in virtù del presente atto e delle attività ad esso connesse (qui di seguito denominate "Informazioni Riservate"), sino alla data di scioglimento dello stesso e per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni. Tali informazioni dovranno essere tutte considerate "Riservate" anche se trasmesse oralmente. Le Parti potranno trasmettere le Informazioni Riservate ai propri organi, dipendenti, consulenti, incaricati ai quali sia necessario comunicarle ai fini della realizzazione del Progetto.
2. Per "Parte Divulgante" s'intende quella Parte che direttamente o indirettamente fornisce o rende disponibili Informazioni Riservate all'altra Parte in relazione al presente atto. Per "Parte Ricevente" s'intende quella Parte che direttamente o indirettamente riceve od ottiene Informazioni Riservate dall'altra Parte in relazione al presente Atto.
3. Non sono considerate "Informazioni Riservate" le informazioni che:
 - sono o divengono pubbliche senza colpa della Parte Ricevente, in quanto divulgate da terzi;
 - sono ricevute, a buon diritto, da una delle Parti, da un terzo, senza violare il presente atto;
 - sono divulgate da una delle Parti previa autorizzazione congiunta delle altre Parti;
 - erano già in possesso di una Parte prima del ricevimento e tale situazione sia documentabile dalla Parte Divulgante;
 - siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte Ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Riservate e tale situazione sia documentabile dalla Parte Divulgante.
4. Nel caso in cui una Parte sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall'Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, detta Parte dovrà immediatamente avvisare la Parte Divulgante, salvo che esistano in merito a tale avviso limitazioni imposte dalla normativa o dalla stessa Autorità richiedente, al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e, se richiesta, dovrà offrire la propria collaborazione in relazione a tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti. I sopraesposti obblighi di riservatezza non si applicheranno ai fini della produzione in giudizio per la tutela dei diritti della Parte.

Articolo 18

Proprietà intellettuale, risultati e disseminazione

1. Tutte le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto tra loro vengono e/o possono essere utilizzati in varia misura *know-how* e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i., in titolarità di ciascuna di esse su cui le altre Parti non acquisiscono alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.
2. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte rimane altresì, esclusiva titolare del *know-how* e degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai servizi resi autonomamente da ciascuna Parte ai terzi beneficiari.
3. Fatto salvo quanto stabilito dell'Ente Finanziatore, nel Decreto Ministeriale e nella Convenzione di sovvenzione, i risultati futuri ovvero quelli derivanti dalle attività del Progetto, restano di proprietà comune delle Parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo di ciascuna Parte.
4. Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora al fine di migliorare i suddetti servizi e/o di adattarli alle specifiche esigenze dei terzi beneficiari fosse necessario svolgere attività di ricerca e sviluppo di comune accordo tra due o più Parti, la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale eventualmente generati da tale attività è regolata con separato atto scritto negoziato in buona fede tra le Parti interessate.
5. In caso di risultati innovativi, suscettibili di protezione brevettuale e/o sfruttamento economico, le Parti contitolari si impegnano a regolare in uno specifico atto le modalità di tutela e valorizzazione di detti risultati; in questo caso le eventuali pubblicazioni sono subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
6. Il presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare a scopo promozionale alcun marchio o altro segno distintivo delle altre Parti. L'eventuale diffusione verso terzi di iniziative di comunicazione del presente atto e dei servizi resi in forza dello stesso devono essere preventivamente concordate tra le Parti.

Articolo 19
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente atto ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, consulenti o incaricati propri e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente atto, nonché di realizzazione del Progetto, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione al presente atto, di realizzare il Progetto, nonché di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al co. 1 del presente articolo possono essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando

tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare deve utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (cd. "*Standard Contractual Clauses*").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto e del Progetto potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività delle Parti nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati verranno conservati fino al termine indicato nell'art. 18 del presente atto e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli artt. da 15 a 21 del GDPR.
8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) delle Parti, ove nominati, sono contattabili agli indirizzi e-mail pubblicati sui rispettivi siti web.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente atto, nonché di realizzare il Progetto, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare le altre Parti da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di queste ultime o di tutte le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. Qualora la realizzazione del Progetto comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determinano con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 20

Coperture assicurative e sicurezza

1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale, dipendente e/o collaboratore a qualunque titolo, incaricato di svolgere le attività connesse al Progetto presso i locali delle altre Parti, è soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e proprio carico in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Ciascuna Parte, inoltre, dichiara e garantisce di svolgere la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenni e manlevate le altre Parti per ogni danno o pregiudizio che queste ultime abbiano a subire in connessione con e/o in dipendenza da eventuali violazioni, poste in essere dal Partner stesso e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
3. Ogni Parte si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque a essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.
4. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate a terzi mediante specifiche coperture assicurative.
5. Ogni Parte si impegna a manlevare e tenere indenni le altre Parti da ogni azione, pretesa o istanza promossa dai propri dipendenti ai sensi della normativa di cui agli articoli 64 e 65 del Decreto Legislativo n. 30/2005.

6. Le Parti restano, ciascuno per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto Legislativo, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto del presente Atto e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.

Articolo 21

Responsabilità amministrativa e impegni anticorruzione

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto e di Progetto, ciascuna Parte:
 - si impegna a adottare, nell'ambito della propria autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti;
 - si obbliga a rispettare e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo osservino le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero i principi dei codici etici e documenti eventualmente adottati ai sensi del ciato D.Lgs. n. 231/2001;
 - si impegna a rispettare a) le leggi anticorruzione, per tali intendendosi (i) La Legge n. 190/2012 ovvero il D. Lgs. n. 231/2001, (ii) le altre leggi contro la corruzione vigenti nel mondo applicabili e (iii) i trattati internazionali anticorruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione se applicabili e (iv) le leggi antiriciclaggio applicabili;
 - si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto delle norme e dei documenti sopra indicati qualunque violazione dei principi e delle regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'atto e allo svolgimento delle attività di Progetto, in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori o incaricati con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione del presente atto o allo svolgimento delle attività di Progetto;
 - dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile all'esecuzione dell'atto o allo svolgimento delle attività di Progetto e s'impegna a informare tempestivamente le altre Parti nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione dell'atto medesimo.
2. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per una o più Parti, potrà costituire grave inadempimento e darà diritto alla Parte non inadempiente di sospendere o risolvere il presente atto nei casi previsti dalla legge, fermo restando il diritto delle Parti non inadempienti al risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza della violazione.
3. Tutte le Parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 22

Uso dei segni distintivi

1. Nessuna Parte utilizza la denominazione, la ragione sociale, il nome commerciale, il marchio o un altro nome delle altre Parti in relazione a qualsiasi prodotto, promozione o pubblicità, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte interessata. Le Parti possono autorizzare per iscritto, e previa autorizzazione interna ove necessario, a far uso dei rispettivi segni distintivi e marchi, limitatamente allo svolgimento di attività di comunicazione relative al Progetto.
2. L'uso dei segni distintivi e dei marchi deve essere conforme alle *policy* della Parte proprietaria e dovrà avvenire nel rispetto dell'autorizzazione di volta in volta rilasciata in forma scritta dalla Parte titolare. Resta inteso che l'uso del marchio e dei segni distintivi deve essere preventivamente concordato tra le Parti per evitare comunicazioni che possano generare messaggi confusi, in merito al ruolo ricoperto dalle Parti all'interno del Progetto.
3. Con riferimento ai marchi, le Parti si obbligano a rispettare la grafica preventivamente approvata in forma scritta (anche a mezzo e-mail) da ciascun titolare.
4. Ogni uso diverso dalla comunicazione del Progetto dei segni distintivi e dei marchi delle Parti è escluso.

Articolo 23

Controversie e Foro di competenza

1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente, tramite l'Assemblea di Progetto, eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto instaurato con il presente atto.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2 del presente articolo, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 24

Modifiche al presente atto

1. Il presente atto può essere modificato solo per atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti.
2. L'atto eventualmente modificato deve essere trasmesso dalla Mandataria al Ministero.

Articolo 25

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa statale, regionale ed eurounitaria vigente, al Bando, al Decreto Ministeriale, al Progetto, al Cronoprogramma, alla Convezione di sovvenzione e a ogni atto o provvedimento del MIMIT.